

## **TI\_GERICHTE 32.2005.181 vom 8. August 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-08-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2005.181](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.181)

FR: TI\_GERICHTE 32.2005.181 du 8 août 2006

IT: TI\_GERICHTE 32.2005.181 del 8 agosto 2006

### **Regeste**

Assicurato che svolge funzioni dirigenziali nell'azienda familiare e non subisce, nonostante il danno alla salute, alcun discapito economico.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

gennaio 2002 egli non ha più percepito alcun stipendio o indennità di qualsiasi genere. Quanto precede lascia ben vedere, contrariamente a quanto ritenuto dall'UAI, che l'attività lavorativa del ricorrente verteva e verte nell'ambito di un rapporto di dipendenza lavorativa quale muratore tuttofare, e questo malgrado egli figurò quale direttore della \_\_\_\_\_.

4.2. In relazione alla funzione di presidente nella ditta \_\_\_\_\_ il ricorrente ribadisce che non sussiste alcun elemento oggettivo a comprova del fatto che egli detenga un interesse nella gestione della medesima: lo stesso dicasi per la ditta \_\_\_\_\_. Il ricorrente ha semmai svolto l'attività di muratore o tuttofare. Prove: richiamo/edizione documenti, documenti, accertamenti medici, perizia medica e ogni altra consentita.

#### **E. 5**

Il ricorrente non condivide infine le deduzioni cui giunge l'UAI quando afferma che gli avvisi di pubblicazione di domande di costruzione, rispettivamente il domicilio di altre ditte presso il recapito del ricorrente, lasciano concludere attività dirigenziali ad amministrative svolte da quest'ultimo con interessi economici per nulla indifferenti relativi alla gestione immobiliare. Infatti non sussiste al riguardo alcuna prova contraria attestante il fatto che l'amministrazione avviene per il tramite di terze persone, e questo pure considerato che il ricorrente dopo le scuole dell'obbligo ha sempre lavorato come muratore tuttofare. Ne discende che il guadagno minimo di CHF 60'000.-- annui nella direzione di società esposto dall'UAI è completamente arbitrario e privo di fondamento alcuno. (...)" (Doc. I) 2.6.3.

Orbene, dalle succitate dichiarazioni dei datori di lavoro, rispettivamente dai certificati di salario, parrebbe che l'assicurato abbia continuato a svolgere, anche dopo l'insorgenza del danno alla salute, l'attività di muratore/manovale/tuttofare a tempo parziale. Tuttavia, nella decisione su opposizione rettamente l'Ufficio AI ha ben evidenziato come nell'ambito delle tre società implicate il ricorrente abbia assunto una funzione ben oltre l'originaria professione. In particolare va sottolineata la posizione di direttore con diritto di firma individuale della \_\_\_\_\_ avente lo scopo sociale, oltre all'esecuzione di lavori d'impresa generale, anche la manutenzione e amministrazione di esercizi pubblici ecc., rispettivamente quella di presidente del CdA della \_\_\_\_\_ che si occupa di gestione, compra-vendita di esercizi pubblici, la partecipazione ad aziende ecc.. Al riguardo nella dettagliata inchiesta economica 31 agosto 2004 il segretario ispettore aveva evidenziato: " (...). Alla luce, si fa per dire, delle emerse complicate-intricate relazioni d'interesse economico-lavorativo del richiedente nell'ambito delle citate ditte, si può comunque

ritenere poco credibile che il suo apporto lavorativo da quando l'attività è passata dalla gestione di garage a quella in pratica della sua sostanza immobiliare e dei suoi affari, possa essere considerato quale occupazione principale, quella di muratore tutt'altro che, come pretende di far valere. (...)" (Doc.83-3) Anche gli avvisi di pubblicazione di domande di costruzione e la scelta di domiciliare altre ditte presso il recapito dell'assicurato, descritti nella decisione contestata, non si riferiscono ad una sua implicazione lavorativa a livello fisico di muratore. Quanto asserito dall'assicurato nel ricorso, ossia che " non sussiste al riguardo alcuna prova contraria attestante il fatto che l'amministrazione (delle società, n.d.r.) avviene per il tramite di terze persone, e questo pure considerato che il ricorrente dopo le scuole dell'obbligo ha sempre lavorato come muratore tutt'altro che" (cfr. punto 5 ), non è di soccorso. Non vi è invece la controprova che il ricorrente non sia direttamente implicato negli affari delle citate società. Basta leggere l'inchiesta economica 31 agosto 2004, in particolare il punto in cui sono evidenziati i benefici da lui tratti dalla \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ fiscalmente ripresi e tassati quale reddito accessorio; oppure il passaggio in cui l'ispettore AI evidenziava che i redditi dichiarati, per rapporto dell'attività svolta dall'assicurato presso le menzionate società, sono " verosimilmente palesemente inferiori alla realtà " (doc. 83 pag. 3). Visto quanto sopra, la tesi fatta propria dall'Ufficio AI di ritenere verosimile che l'assicurato possa conseguire da invalido un reddito almeno pari a quello che percepiva prima del danno alla salute, non appare arbitraria e priva di fondamento. 2.7. Anche volendo ammettere un'incapacità al 50% quale muratore, la domanda di prestazioni è comunque da respingere e questo per i motivi che seguono. Non va preliminarmente dimenticato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Nel caso in esame, come evidenziato al consid. 2.4., in attività adeguate l'assicurato risulta essere pienamente abile. Di conseguenza, con rapporto 8 aprile 2003 la consulente in integrazione professionale ha rilevato quanto segue: " Dati economici Nel 2002, se l'A. avesse continuato a svolgere la sua attività al 100% presso la ditta \_\_\_\_\_, senza danni alla salute, avrebbe potuto raggiungere un salario di fr. 60'000. L'A., lavorando al 50% presso la ditta \_\_\_\_\_, riceverebbe un salario di circa fr. 2'000 (ma non sembrava molto sicuro); a tale proposito non possediamo nessuna dichiarazione oggettiva. Calcolo della Capacità di Guadagno Residua Considerando un reddito ipotetico di fr. 60'000, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 20% (per attività leggera, ergonomia, limitazioni

nell'uso del braccio destro e primo impiego), secondo le statistiche RSS teoriche, risulta un reddito da invalido di fr. 35'735 e una capacità di guadagno residua del 59.56%. (...)" (Doc. AI 58-2) Nella nota 21 dicembre 2004 il capo servizio dell'AI ha dal canto suo evidenziato: " (...) In via del tutto abbondanziale ed a parziale correzione di quanto concluso dai consulenti IP allego la determinazione del grado d'invalidità, in attività rispecchianti le controindicazioni mediche, secondo le RSS dove applico il livello 4 (professioni non qualificate) e la mediana, secondo costante giurisprudenza del TFA. Questi calcoli permettono di stabilire un grado d'invalidità massimo del 32% nel 2000 e nel 2002." (Doc. AI 86) Ora, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell'ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo "... la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l'inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall'Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido " - , nella determinazione del reddito da invalido occorre d'ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13). Nel caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato , cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'437. Riportando questo dato su 41.7 ore ( cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94 ), esso ammonta a fr. 4'625 mensili oppure a fr. 55'500 per l'intero anno (fr. 4'625 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Tenuto conto di una riduzione di rendimento del 20% riconosciuta dalla consulente, si giunge ad un reddito di fr. 44'400. Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 60'000 risulta un'incapacità al guadagno del 26% (  $60'000 - 44'000 \times 100 : 60'000$  ), non giustificante l'erogazione di una rendita. Allo stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare i redditi di riferimento al 2005, momento dell'emanazione della querelata decisione. Ne consegue che l'assicurato non presenta un'incapacità al guadagno di grado pensionabile, ritenuto per il resto che la consulente (cfr. rapporto 8 aprile 2003, doc. AI 58) ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale. Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.